



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2004, n. 45

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate). Divieto di circolazione con mezzi meccanici sui sentieri alpini

D'iniziativa del **consigliere**
Roberto Bombarda (Verdi e democratici per l'Ulivo)

Presentato il **30 marzo 2004**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2004, n. 45

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate). Divieto di circolazione con mezzi meccanici sui sentieri alpini

Art. 1

1. L'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Divieto di circolazione

1. Fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli a motore stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), sui sentieri alpini iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici. Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto. Sono segnalati singolarmente i sentieri sui quali è autorizzata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici non motorizzati.

2. Nei casi in cui la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici non motorizzati sia compatibile con la sicurezza degli escursionisti e con le esigenze di buona conservazione del sentiero i soggetti impegnati nel controllo e nella manutenzione del sentiero possono proporre al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo di autorizzare la circolazione, in deroga al divieto previsto dal comma 1. Se il sentiero è compreso in un parco naturale la proposta è indirizzata al direttore del parco; se è compreso in una riserva naturale o in un biotopo è indirizzata al dirigente del servizio provinciale competente in materia di parchi.

3. Il divieto di circolazione non si applica alle tratte dei sentieri alpini che coincidono con strade forestali o percorsi abilitati al traffico con veicoli motorizzati.

4. La circolazione sui sentieri non compresi nell'elenco previsto dall'articolo 3 è disciplinata dal proprietario dei fondi su cui corre il sentiero, nel rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza per la circolazione.

5. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di quest'articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale - anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici - e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi."

Art. 2

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.